



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12991 del 2022, proposto da
Paride De Donno, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Giannini,
Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Puglia Ufficio III At Bari, non costituito in giudizio;

nei confronti

Claudia Verardo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del
6/5/2022 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo” nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la

valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;

- delle GPS di II Fascia della Classe di Concorso B003 e di II fascia della Classe di concorso B015, nonché delle derivate Graduatorie Incrociate Sostegno di Scuola Seconda Superiore, formate dall'USR Puglia Ufficio III AT BARI, per gli aa.ss. 22/23 e 23/24, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 16593 del 1/8/2022, così come rettificata con Decreto prot. n. 20847 del 25/8/2022, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico);

- delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia valide per il biennio 22-24, per le classi di concorso B003 e B015, derivate dalle GPS di II Fascia e formate dalle scuole della provincia di Bari indicate dalla ricorrente nell'apposita domanda, ai sensi dell'art. 11 dell'OM 112/22, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico);

- di ogni altro atto e/preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM cit, nonché i decreti di pubblicazione delle graduatorie in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 gennaio 2023.

Il Presidente
Giuseppe Sapon

IL SEGRETARIO

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn.12991/22) con le modalità rese note sul sito medesimo